

COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Parere n. 8 del 08/06/2020

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 8/2020: “RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 20 DEL 14/04/2020”

L'anno duemila venti, il giorno 8 del mese di giugno, presso il proprio studio, il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35/2018 del 18/12/2018, diventata immediatamente eseguibile ma con decorrenza nomina dal 31/01/2019 per il triennio 31/01/2019-30/01/2022, nella persona del Dott. Elpidio MAZZA, ha esaminato la deliberazione della Giunta Comunale, ricevuta via e-mail in data 07/06/2020, avente per oggetto: **“Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 14/04/2020”**.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 20.02.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.07.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27/03/2020 (proposta deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 16/2020) ha proceduto a deliberare in via d'urgenza senza che sia ancora avvenuta la ratifica da parte del Consiglio Comunale (proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2020);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/03/2020 ha proceduto a deliberare in via d'urgenza senza che sia ancora avvenuta la ratifica da parte del Consiglio Comunale (proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2020);

Premesso inoltre che

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

Visto il comma 4 del citato l'articolo 175 TUEL, che testualmente recita:

“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.



VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14/04/2020, con la quale è stata adottata la variazione di bilancio in via d'urgenza, essendo state ravvisate le seguenti motivazioni:

"Alcune famiglie residenti sul territorio risultano essere in quarantena fiduciaria/obbligatoria e pertanto non possono spostarsi per provvedere ai rifornimenti alimentari e spesa varie. Essendosi la Squadra Protezione Civile Valli Chisone e Germanasca resa disponibile ad effettuare gli acquisti e consegnare a domicilio la spesa alle famiglie in quarantena e ritenendo necessario che per evitare il contagio fossero ridotti al minimo i passaggi di denaro contante si è ritenuto di anticipare la spesa ricorrendo al servizio di economato per poi ricevere un bonifico di pari importo sul conto corrente comunale dalla famiglia interessata al servizio prestato."

RILEVATO quindi che il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere interventi urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19;

RITENUTO di provvedere alla ratifica della variazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 14/04/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI dal Comune i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

IL REVISORE DEI CONTI:

VISTO l'art. 239, commi 1, lett. b) n. 2), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 12/2019 del 14 marzo 2019 con la quale viene approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 che non presenta un disavanzo di amministrazione ma un avanzo di amministrazione di € 82.201,57;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 2/2019 del 05 aprile 2019 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, ultimo disponibile, che presenta un avanzo di amministrazione di € 82.201,57, così distinto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	82.201,57
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità	12.617,23
Quota accantonata ad altri Fondi	0,00
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli	600,00
Totale destinato agli investimenti	0,00
Avanzo di Amministrazione Disponibile	68.984,34

CONSIDERATO urgente da parte della GIUNTA COMUNALE dell'Ente di provvedere, assumendo in via temporanea, pertanto, i poteri del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 175, comma da 2 a 4;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione in corso (2020) anche per quanto riguarda la necessità di garantire lo svolgimento di servizi in capo ai diversi settori comunali;

DATO ATTO, come da questa proposta di deliberazione, che il Responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio, sotto dettagliata, sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;



CONSIDERATO che ai sensi della legge di Bilancio 2019, art 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, a partire dal 2019, non sono più richieste le verifiche in sede di previsione circa il rispetto del saldo di finanza pubblica e quindi per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

DATO ATTO che:

- 1) il fondo di riserva di competenza ammonta ad € 2.470,00 ed è pari al 0,96823% delle spese correnti (calcolato partendo dal valore originario a cui sono stati aggiunti gli importi delle variazioni, anche se l'art. 166, comma 1, del TUEL considera ai fini del suo calcolo spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio), per cui rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (0,30% - 2%) e non subisce modifiche con questa variazione di bilancio;
- 2) il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 3.400,00 per l'esercizio 2020 come risulta dal bilancio 2020-2022 e non subisce modifiche con questa variazione di bilancio,
- 3) il fondo di riserva di cassa ammonta ad € 1.300,00, utilizzabile con deliberazione dell'organo esecutivo, risulta non adeguato al minimo di legge vigente che lo determina non inferiore al 0,2% del totale delle spese finali riferiti agli stanziamenti di cassa perché, se non adeguato come parrebbe leggendo la documentazione ricevuta, scende sotto lo 0,2% essendo pari a 0,166147% delle spese finali, come da calcolo fatto, compresi anche i valori di questa variazione, su € 782.439,19 (dato da € 643.319,87 (titoli I, II, III iniziale + € 136.800,90 variazione n. 1 + € 1.318,42 della variazione n. 2 ed € 1.000 di questa variazione) (vedasi art. 166 comma 2-quater del D.lgs. n. 267/2000 e risposta ARCONET alla domanda n. 12 del 07/03/2016);

VISTI I prospetti allegati delle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2020/2022 - esercizio finanziario 2020, redatti dal Responsabile del Servizio Finanziario nonché di controllo degli equilibri con rispetto dei principi contabili introdotti dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011);

CONSIDERATO che dai prospetti riassuntivi risultanti da questa proposta di variazione si evincono le seguenti modificazioni finali a riassunto:

ANNUALITA' 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 1.000,00	
	CA	€ 1.000,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 1.000,00
	CA		€ 1.000,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 778.101,58	
TOTALE FONDO CASSA FINALE	CA	€ 83.068,96	

ANNUALITA' 2021

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 0,00	

Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 358.230,00	

ANNUALITA' 2022

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 358.230,00	

Le annualità 2021 e 2022 non subiscono variazioni nemmeno nei fondi.

CONSIDERATO che, a seguito della predetta variazione, viene evidenziato:

- di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2020-2022 ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 20.02.2020;
- che la medesima comporta variazione al PEG per l'anno 2020 non ancora approvato dalla Giunta Comunale;
- di dare atto a conferma altresì che il fondo di riserva di competenza ammonta ad € 2.470,00 e che il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 3.400,00 per l'esercizio 2020 mentre il fondo di riserva di cassa è di € 1.300,00 e solo questo non rispetta il minimo previsto dalla normativa in vigore e di cui sopra dettaglio dei calcoli;
- di dare atto che copia della presente deliberazione ad approvazione avvenuta verrà trasmessa al Tesoriere dell'ente;

PRESO atto che per effetto delle **variazioni totale di euro 1.000,00 per TITOLI** rispetto a quelle previste e conosciute alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, si evidenzia che:

- le entrate Titolo II aumentano di euro 1.000,00 per competenza e cassa;
- le spese correnti Titolo I complessive aumentano in totale di € 1.000,00 di competenza e cassa;

PRESO ATTO dei pareri di cui all' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare del mantenimento degli equilibri di bilancio, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio in base alle comunicazioni fornite con atto del 08/06/2020 a firma del Responsabile del servizio finanziario e sindaco del Comune;

VERIFICATO che, a seguito della presente variazione,

- 1) permangono il pareggio finanziario complessivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 118/2011, come da dettagli soprariportati e dall'allegato ricevuto;
- 2) è rispettato il vincolo di destinazione delle maggiori entrate ricevute;
- 3) è rispettato, in particolare, il divieto:



- di spostamento di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti di bilancio;
- di spostamento di somme tra residui e competenza;

Il Revisore Unico dei Conti,

per tutto quanto sopra analizzato, avendo gli organi competenti comunali verificato la fattibilità legislativa e la necessità pratica della suddetta proposta di deliberazione, a normativa vigente;

INVITATO l'Ente in via prioritaria che sulle variazioni di bilancio deliberate in via di urgenza dalla Giunta Comunale e poi ratificata dal Consiglio Comunale, di seguire la "corretta e completa istruttoria" del percorso formativo della proposta deliberativa che secondo posizioni prevalenti prevede di ricomprendere il parere del revisore già in sede di proposta di delibera di variazione di bilancio in via di urgenza da sottoporre alla Giunta Comunale e non successivamente, come invece avviene ancora in questo caso, sulla proposta di deliberazione di ratifica della stessa da parte del Consiglio Comunale (Corte dei conti, sezione Abruzzo, con Delibera 347/2010 e documento n. 2 dei principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del CNDCEC - Febbraio 2019 e nella versione del 2016) anche se di diverso avviso è la risoluzione n. 6741/1995 del Ministero dell'Interno;

RILEVATA la coerenza e l'attendibilità contabile con le previsioni del bilancio 2020-2022 e con i programmi dell'Amministrazione;

INVITATO l'Ente di conseguenza a dover variare il piano esecutivo di gestione (PEG) non ancora approvato con apposita deliberazione dalla Giunta comunale;

INVITATO l'Ente a variare il DUP verificandone i presupposti;

CONSIDERATO che dagli atti esaminati nulla rileva in ordine alla congruità del provvedimento rispetto alle impostazioni generali dei singoli interventi a suo tempo proposti.

Invitando in via preliminare l'Ente:

- 1) a procedere all'integrazione del Fondo di Riserva di cassa nei limiti di legge di cui all'art. 166, comma 2-quater del D.lgs. n. 267/2000, nei tempi e modalità definite in base alla norma;


ESPRIME

parere favorevole, previo accoglimento del rilievo di cui al punto precedente e gli inviti sopraesposti, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Ratifica della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 14/04/2020"** e raccomanda un continuo e costante monitoraggio degli equilibri prospettici di bilancio.

Il, 08 giugno 2020

Il Revisore Unico dei Conti

(Mazza dott. Elpidio)



Handwritten signature or mark on a diagonal line.